COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

9.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 GIUGNO 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BORTOLANI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Modifiche alla legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, concernente l'attuazione delle direttive comunitarie per la riforma dell'agricoltura (1156) 63

PRESIDENTE 63, 64, 67, 68, 69

BAMBI 67, 69

BARDELLI 64

GIANNINI 69

MENEGHETTI 66

URSO SALVATORE, *Relatore* 63, 68

ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 67, 68

La seduta comincia alle 9,50.

MORA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'attuazione delle direttive comunitarie per la riforma dell'agricoltura (1156).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'attuazione delle direttive comunitarie per la riforma dell'agricoltura ».

Su questo provvedimento hanno espresso parere favorevole la I Commissione affari costituzionali e la V Commissione bilancio.

L'onorevole Urso Salvatore ha facoltà di svolgere la relazione.

URSO SALVATORE, *Relatore*. Come è a tutti noto la svalutazione monetaria rende obsoleti i parametri di costo proposti dalle direttive comunitarie e conseguentemente dalla legge nazionale n. 153 del 9 maggio 1975 relativa all'applicazione delle direttive n. 159, 160 e 161 del 1972.

A tal fine il Consiglio dei ministri della Comunità già nell'ottobre 1976 ritenne opportuno adottare una direttiva, la n. 837, per aumentare gli importi di alcuni incentivi della legge stessa e precisamente quelli relativi all'articolo 9 paragrafo 2 e all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 159 del 1972.

L'aumento proposto interessa in particolare i parametri relativi agli allevamenti suinicoli di cui all'articolo 24, secondo comma, ed il contributo relativo alla contabilità agraria di cui all'articolo 29, primo comma, della legge n. 153 del 9 maggio 1975.

Ci si rende conto che l'aumento proposto non potrà coprire in maniera sodisfacente gli aumentati costi in quanto il nostro paese ha subito una inflazione notevolmente superiore alla media comunitaria; in tale senso non possiamo che esprimere rammarico per le difficoltà di bilancio che impediscono al nostro paese di aumentare in maniera aggiuntiva quanto disposto dalla direttiva n. 837 del 25 ottobre 1976.

L'occasione è propizia per ribadire ancora una volta le difficoltà del mondo agricolo italiano per non avere ancora potuto recepire le direttive comunitarie approvate nel lontano 1972 e già in via di revisione a livello europeo. Le difficoltà di applicazione (lo hanno confermato gli assessori regionali nell'incontro che la nostra Commissione ha tenuto l'11 maggio scorso) sono obiettivamente dovute alla diversificata realtà regionale dell'agricoltura italiana per cui si raccomanda al Governo di voler operare in modo da raggiungere gli opportuni adattamenti delle direttive stesse alla realtà nazionale.

Tale adattamento è opportuno venga operato, sia in occasione della prossima discussione sulla revisione delle direttive comunitarie, a Bruxelles, sia a livello nazionale e regionale. Sarà, ad esempio, opportuno fare in modo di favorire una pluralità di iniziative da parte degli operatori agricoli per la tenuta della contabilità agraria e di riconoscere le forme associate semplici, riferibili all'agricoltura di gruppo per la formulazione di piani di sviluppo aziendali.

Appare indispensabile la revisione dei limiti nel concorso del pagamento degli interessi previsti dal secondo comma dell'articolo 18 della legge n. 153, per fare in modo che ai benefici rimanga un onere non superiore al 2 per cento, come previsto dal terzo comma del medesimo articolo 18, e dalla lettera *A* dell'articolo 10 della legge 10 maggio 1976, n. 352.

Occorre inoltre tenere conto che la stessa CEE aveva formulato fin dal febbraio 1975 una proposta di direttiva (*Gazzetta ufficiale* CEE dell'8 febbraio 1975) che prevedeva la concessione di un « aiuto speciale » ai giovani imprenditori agricoli. Tale proposta di direttiva, invero, è rimasta allo stato di proposta, ma può costituire un valido spunto per l'inserimento dell'iniziativa nel contesto legislativo nazionale. In tal caso occorrerebbe prevedere, a somiglianza dell'aiuto complementare al noto Piano agrumi, un aiuto annuale e costante almeno per un quinquennio ed in misura non inferiore a mille unità di conto; un limite di età dei richiedenti, che al momento della presentazione del piano aziendale non dovrebbero avere superato il quarantesimo anno di età; la possibilità che il predetto aiuto speciale, così come l'indennità compensativa annua prevista dagli articoli 5 e 6 della legge n. 352, venga incluso nel reddito di lavoro da conseguirsi una volta ultimato il piano aziendale.

Ciò premesso si ritiene necessario precisare che le proposte come sopra formulate fanno riferimento alle disposizioni vigenti in campo comunitario che, come è noto, dovranno essere « revisionate » nel breve periodo. Per cui si invitano gli onorevoli colleghi a voler approvare il disegno di legge predisposto dal Governo, che rappresenta un primo importante passo verso l'adeguamento delle direttive alla realtà agricola italiana.

Le proposte medesime costituiscono quindi solo una parte delle innovazioni da introdurre nell'ordinamento legislativo nazionale, e non esauriscono le particolari esigenze cui le singole regioni dovranno far fronte per l'applicazione della normativa.

Talune delle proposte esulano dai limiti oggi posti dalle direttive comunitarie, tuttavia potrebbero egualmente essere adottate ponendo gli oneri relativi a totale carico dello Stato che, per questa parte, pur non potendo ottener ei relativi rimborsi, potrebbe egualmente ottenere dalla CEE le specifiche e necessarie autorizzazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BARDELLI. Non riteniamo necessario entrare nel merito del provvedimento al nostro esame, perché si tratta di apportare

delle modifiche del tutto marginali alla legge n. 153, per il recepimento di direttive comunitarie che non ne mutano la sostanza. Si tratta di un adeguamento che concerne contributi relativi a determinati interventi previsti dalla legge stessa, resi necessari dal processo inflazionistico venuto avanti in questi anni, soprattutto nel 1976.

Vogliamo invece cogliere l'occasione, non tanto per riaprire un dibattito generale sulla materia concernente la politica strutturale della CEE, quanto per richiamare l'attenzione del Governo e della Commissione su alcune esigenze che, a nostro avviso, non possono essere ulteriormente dilazionate nel tempo, se non vogliamo perpetuare all'infinito una situazione di pratica impossibilità di attuazione delle direttive, ed immobilizzare – senza alcuna possibilità di utilizzarle – le somme che sono state stanziate con la legge n. 153, che ammontano a circa 500 miliardi per il quinquennio 1975-80.

L'esigenza di richiamare l'attenzione del Governo su tale questione è connessa al fatto che entro il 30 giugno 1977 – il termine potrà forse slittare di qualche settimana – la Commissione esecutiva della CEE deve proporre al Consiglio dei ministri una piattaforma di revisione della politica delle strutture, e quindi anche delle direttive comunitarie nn. 159, 160 e 161. Tale modifica alla politica delle strutture dovrà tenere conto delle esigenze delle regioni comunitarie più sfavorite sul piano strutturale, come il Mezzogiorno d'Italia.

La politica delle strutture è stata avviata nel 1972 con l'approvazione delle tre direttive cui si è poi aggiunta, nel 1975, quella per la montagna. A distanza di quattro anni dal programma Mansholt, la CEE – partendo dalla valutazione emersa a livello comunitario che la politica dei prezzi e dei mercati, da sola, aveva come conseguenza quella di aggravare, oltre le disparità tra le varie agricolture, anche le singole condizioni strutturali – anche su richiesta del Governo italiano ha emanato quelle direttive che avrebbero dovuto rappresentare l'avvio della politica delle strutture, e quindi una svolta nella politica agricola comunitaria.

Alla politica delle strutture era affidato, almeno negli intendimenti dei promotori, un compito di notevole rilievo: quello di fermare e ribaltare i processi in corso che provocavano una grossa accentuazione degli squilibri tra le agricolture più favorite e quelle meno favorite, tra le più avanzate e quelle meno avanzate. Si pensava di fermare e ribaltare questi processi attraverso una saldatura tra la politica delle strutture, quella regionale e quella sociale, consentendo così una politica dei prezzi più aderente agli interessi dei consumatori, ed alla necessità di limitare le eccedenze strutturali che sono diventate insopportabili, soprattutto nel settore ortotecnico.

Questi erano gli obiettivi, certamente di grande rilievo e condivisibili, almeno nella forma in cui erano stati presentati.

Ma cos'è accaduto? Che la politica delle strutture ha finito con l'identificarsi nelle tre direttive del 1972, ed in quella del 1975 sulla montagna, direttive che – soprattutto le prime tre – sono rimaste inapplicate su tutta l'area comunitaria ed in modo particolare nel nostro paese, per cui la conclusione cui si giunge è che la CEE manca oggi, di fatto, di una politica delle strutture.

Noi abbiamo con grande forza rilevato questo in occasione del lungo dibattito sulla legge n. 153. Allora le nostre argomentazioni non vennero considerate con la dovuta attenzione da parte del Governo del tempo e della maggioranza che lo sorreggeva, per cui oggi dobbiamo constatare che queste direttive si rivelano di fatto inapplicabili su tutto il territorio nazionale. Inoltre, non è giusto scaricare sulle regioni il ritardo nella traduzione in legge regionale della legge n. 153. Questa è una critica che non va rivolta alle regioni ma che trova le sue ragioni oggettive nel fatto che queste direttive non tengono conto della realtà agricola italiana.

La n. 159, infatti, che è la più importante, è inapplicabile così come lo è la n. 160, relativa all'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola. Infine, la n. 161 contiene norme relative all'informazione socio-economica e alla qualificazione professionale ed è anch'essa inapplicabile.

Pertanto oggi il problema cui ci si trova di fronte consiste nel decidere in tempi brevi quali siano le modifiche che possono e che debbono essere apportate alla legge n. 153 di recepimento delle direttive comunitarie e conseguentemente di predisporre, in vista delle decisioni che assumerà il Consiglio dei ministri della Comunità, una nostra organica piattaforma di proposte di revisione delle direttive stesse per adeguarle alle differenziate realtà dell'agricoltura comunitaria e per farne uno strumento che

consenta veramente interventi incisivi e rapidi nelle zone più sfavorite e in particolare nelle nostre regioni meridionali in modo da dare una risposta alle pressanti esigenze di ammodernamento delle strutture della nostra agricoltura.

Questo è l'obiettivo che il Governo si deve porre in linea prioritaria anche perché, voglio qui ricordarlo, esso, in base all'ultimo articolo della legge n. 153, è impegnato a presentare annualmente al Parlamento un « rapporto verde » sullo stato dell'agricoltura in connessione con l'attuazione delle direttive comunitarie. Ora, tali direttive sono state approvate il 9 maggio 1975 per cui fino ad oggi sono passati due anni e sappiamo solo che si è ancora alla fase di avvio da parte delle regioni. Questo però non esenta il Governo dall'obbligo di presentare il rapporto, che purtroppo fino ad oggi non abbiamo mai visto.

Sappiamo in via ufficiosa che il Ministero dell'agricoltura e foreste ha, o avrebbe commissionato all'INEA uno studio sull'applicazione delle direttive comunitarie ma non sappiamo se questo sia stato completato, se esista e dove sia. Pertanto credo sia opportuno che il rappresentante del Governo ci dica qualche cosa di preciso in materia.

Per tutte le considerazioni, il gruppo comunista non ha ritenuto opportuno presentare emendamenti al disegno di legge ma solo un ordine del giorno, che verrà illustrato al momento opportuno e che spera venga accolto dal Governo e sottoscritto dagli altri gruppi. Tale ordine del giorno impegna il Governo a presentare al Parlamento al più presto il « rapporto verde » in cui siano anche contenute le proposte di revisione organica delle direttive comunitarie che, dopo essere state esaminate dalla Commissione agricoltura, dovranno essere sottoposte all'attenzione degli organismi comunitari interessati.

Vorrei infine sapere se sia negli intendimenti del Ministero dell'agricoltura e foreste assumere l'iniziativa di modificare tutti quegli aspetti della legge n. 153 non compatibili con lo spirito delle direttive. Si tratterebbe di modifiche che noi riteniamo urgenti e che devono lasciare un maggiore margine di autonomia e discrezionalità alle regioni.

Ciò non contrasterebbe con l'esigenza di non varcare i limiti che ci sono consentiti dalle direttive perché tutti sappiamo che non c'è legge regionale che possa ricevere il visto del commissario governativo senza il preventivo parere di conformità da parte della Comunità economica europea. Pertanto, una modifica sostanziale della legge n. 153 a breve termine potrebbe superare alcuni degli ostacoli che oggi ne impediscono la completa applicazione, per esempio per tutta la parte riguardante i livelli di reddito comparabile che sono oggi del tutto irrazionali ed inadeguati rispetto alle condizioni che si sono determinate dal momento in cui si è cominciato a discutere sulla legge n. 153 fino ad oggi. C'è tutta la questione che si riferisce alla seconda direttiva, cioè la n. 160, concernente una mole assai elevata di finanziamenti. Non è logico tenere immobilizzati 180 miliardi: con una modifica alla legge n. 153 possiamo consentire alle regioni di convogliare questi mezzi a favore della politica delle strutture e di finanziarie alcune decine di migliaia di piani in più di quelli che finanziano con i soli 98 miliardi in cinque anni.

Se il Governo dichiarerà la sua disponibilità ad una revisione della legge n. 153 noi ci faremo carico, come gruppo comunista, di presentare a brevissimo termina una proposta di legge modificativa della legge medesima ed in apposita sede discuteremo opportunamente delle revisioni proposte. Al Governo, inoltre, chiediamo d'impegnarsi a presentare a breve termine il « rapporto verde » previsto dalla legge succitata e, soprattutto, rivogliamo l'invito di farsi carico di una iniziativa a livello comunitaria volta ad una radicale revisione della politica socio-strutturale della Comunità adottando strumenti e mezzi nuovi che siano idonei a farle conseguire gli scopi che ad essa sono stati affidati e che finora non si sono realizzati.

MENEGHETTI. Il gruppo della democrazia cristiana esprime parere favorevole al contenuto del provvedimento al nostro esame. Personalmente, sono anche io dell'avviso che su di esso non vi sia motivo di soffermarvisi ancora; maggiore approfondimento, a mio avviso, merita, invece, la problematica sollevata dall'onorevole Bardelli relativamente alla legge n. 153. È vero che essa, in pratica, non ha trovato attuazione nonostante molto tempo sia ormai trascorso dalla data della sua entrata in vigore, ma non va sottaciuta una volontà di non realizzazione delle direttive comunitarie. Del resto, là dove questa volontà non è venuta meno si è visto che alcune regioni si sono

mosse in direzione di una concreta applicazione. Per tali ragioni, potremmo senz'altro aderire ad una revisione della legge n. 153 e vedere in quale maniera è possibile renderla applicabile, ma credo si debba avere la volontà politica di adottare questa riforma di carattere strutturale; naturalmente, nel far ciò dovremmo cercare di non entrare in contrasto con le direttive comunitarie.

Auspichiamo che il problema trovi una sollecita soluzione anche perché non è possibile pensare che vi siano fondi che restano immobilizzati in un momento, quale quello attuale, in cui la nostra agricoltura ne ha estremo bisogno.

BAMBI. Molto brevemente per riallacciarmi a quanto ha detto il collega, onorevole Bardelli. Il problema della filosofia delle direttive della Comunità economica europea, così come elaborato negli anni sessanta, si ripropone all'attenzione non solo del nostro paese, ma di tutta la Comunità. L'impostazione, ormai, è diversa da quella delle linee del piano Mansholt ed, in particolare, nel nostro paese dove si è rivelato subito una logica sbagliata quella di puntare in direzione di una riduzione delle attività produttive e di una ricerca dell'efficientismo dell'azienda agricola a dimensione umana. Abbiamo visto che un tipo di agricoltura come quella italiana non avrà mai modo di adeguarsi alla logica mansholtiana che ipotizza aziende impostate su basi efficientistiche. Nel tentativo di migliorare l'agricoltura si cercano parametri in altri settori, ma si deve tenere conto della difficoltà di applicazione di questi in relazione alle caratteristiche ambientali della nostra agricoltura.

Fatti recenti dimostrano che quella filosofia va aggiornata a livello europeo; nell'ambito delle trattative di carattere generale l'agricoltura va ricondotta al suo giusto ruolo, anche in rapporto alle altre attività produttive, industria compresa .

Il settore industriale è del resto legato strettamente a quello agricolo. Quest'ultimo, ove non svolga il suo giusto ruolo, influisce con gravi ripercussioni in quello industriale con squilibri per l'intera economia.

Sono quindi d'accordo sul fatto che sia necessario arrivare ad una revisione delle trattative a livello comunitario, ma sono anche convinto che si debba fare uno sforzo interpretativo a livello nazionale per cercare di applicare quella parte di direttive che è possibile ed utile applicare nel nostro paese, altrimenti si rischia di produrre altre norme inapplicabili.

In effetti è necessario vedere queste modifiche nel quadro di sviluppo dell'agricoltura in relazione all'attività industriale europea, però si deve far in modo di applicare dove è possibile la legge n. 153, soprattutto per quanto riguarda l'assetto del territorio, i piani zonali, i piani aziendali, la valorizzazione delle risorse presenti a seconda della vocazione del territorio, la professionalità, il concetto di agricoltore, eccetera.

In sostanza vi sono delle norme che possono essere utilizzate per portare avanti la nostra politica di valorizzazione dell'agricoltura e queste vanno applicate senza naturalmente trascurare l'esigenza di effettuare le modifiche di quella parte di direttive che non è possibile applicare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Nel corso di questo dibattito sono emersi suggerimenti ed indicazioni che sono già all'attenzione del Governo.

Ci si rende conto del ritardo che si è avuto da parte delle regioni, ma dobbiamo anche considerare che la legge n. 153, così come è articolata oggi, con quei parametri, non può avere una concreta applicazione nel nostro paese.

La necessità quindi della revisione delle direttive e della modifica della legge è all'attenzione del Governo. La possibilità di fare una modifica con legge, indipendentemente dalla modifica delle direttive (così come è stato proposto dall'onorevole Bardelli) sarà esaminata nei prossimi giorni, dal momento che è imminente, il 30 giugno prossimo, un incontro al vertice. In quella sede verificheremo se esiste la possibilità di accogliere i suggerimenti del Governo italiano direttamente in sede di modifiche delle direttive a livello europeo.

Se questo sarà possibile non ci sarà nessuna difficoltà a modificare la legge n. 153 nei limiti e nei rispetti dell'impegno comunitario e della scelta della politica nazionale. Preannuncio comunque la presentazione di un emendamento tendente a dotare le università di maggiori fondi per i corsi di informazione economica.

URSO SALVATORE, *Relatore*. Desidero sottolineare un aspetto particolarmente importante per quanto riguarda l'applicazione delle direttive: mi riferisco alle difficoltà che si possono trovare a livello regionale e settoriale. Tutti, credo, siamo interessati a questa problematica, in quanto l'attuazione delle direttive non si verifica esclusivamente a livello nazionale, ma anche regionale. È per tale motivo che abbiamo voluto un incontro, per vedere sino a che punto le regioni siano in grado di dare esecuzione alle direttive comunitarie; ovviamente le esigenze delle regioni non sono tutte eguali, però è eguale per tutte la necessità di una certa libertà di manovra, proprio per attuare in concreto le direttive stesse, nel rispetto però della realtà di ogni singola regione. Questo aspetto della questione rappresenta senz'altro un elemento base per lo sviluppo dell'agricoltura italiana.

Ciò detto, auspico una rapida approvazione del provvedimento, nei confronti del quale mi pare ci sia una generale uniformità di consensi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Desidero preannunciare un emendamento del Governo.

Il quarto comma dell'articolo 59 della legge 9 maggio 1975, n. 153, autorizza il Ministero dell'agricoltura e delle foreste a concedere alle università che, sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 51 della legge stessa, attuano lo svolgimento dei corsi per la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento di consulenti socio-economici, contributi fino all'ammontare di lire 1.500.000 per ogni consulente che abbia concluso i corsi di formazione e di perfezionamento.

Il quinto comma dello stesso articolo 59 della legge obbliga le università beneficiarie del predetto contributo a corrispondere a ciascun partecipante al corso di formazione, oltre al materiale didattico, una indennità di frequenza, per l'intero corso, di lire 800.000.

Il successivo sesto comma stabilisce che a ciascun frequentatore dei corsi di perfezionamento l'università dovrà corrispondere, sempre a carico del predetto contributo di lire 1.500.000, un premio di frequenza nella misura di lire 200.000.

Infine l'ottavo comma dell'articolo in argomento obbliga le università medesime ad effettuare a proprie spese gli « incontri di aggiornamento », intendendosi conguagliato il relativo compenso con il contributo concesso per il perfezionamento dei consulenti (lire 1.500.000).

Da quanto premesso, si evince che dell'ammontare complessivo di lire 1.500.000 per ciascun consulente che abbia frequentato i corsi di formazione e di perfezionamento, lire 1.000.000 verrà corrisposto ai consulenti stessi, mentre per la organizzazione e per lo svolgimento dei corsi (docenze, elaborazione e acquisto materiale didattico, tirocini ed incontri di aggiornamento) sarà destinata la residua somma di lire 500.000 per ogni allievo.

In sede di trattativa per la stipulazione delle apposite convenzioni tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e le varie università, in base all'articolo 51 della legge, le università stesse hanno rilevato l'inadeguatezza della somma (lire 500.000) che la legge attribuisce per la organizzazione e lo svolgimento dei corsi.

Al riguardo è da tener presente che occorrerà provvedere, prima alla organizzazione dei corsi per la formazione di consulenti socio-economici e successivamente, dopo un periodo di tre anni, alla organizzazione di quelli di perfezionamento.

Per corrispondere alle aspettative, sia della direttiva CEE n. 161 del 72, della legge nazionale 9 maggio 1975, n. 153 (titolo V), il Ministero, le varie università e le Regioni interessate, hanno convenuto di adeguare il programma del corso di formazione di consulenti socio-economici ad un periodo di circa 6 mesi (150 giorni effettivi di studio), in considerazione della quantità e particolarità delle materie di insegnamento e per quello di perfezionamento di circa un mese.

Inoltre, per la piena riuscita della iniziativa, si è ritenuto di limitare a 25 il numero massimo dei partecipanti a ciascun corso di formazione.

Le università, per lo svolgimento del corso di « formazione », così come programmato, hanno preventivato una spesa di circa lire 20.000.000 (pari cioè a lire 800.000 per ogni partecipante) che si ritiene congrua, stanti le effettive esigenze didattiche.

Ciò premesso, appare indispensabile elevare l'importo del contributo previsto dalla legge da lire 1.500.000 a lire 2.000.000 per ogni consulente che abbia concluso i corsi

di formazione e di perfezionamento, fermi restando per gli anni finanziari 1977 e 1978 gli stanziamenti all'uopo disposti dalla lettera *b*) dell'articolo 8 della legge stessa.

Del predetto contributo di lire 2.000.000, lire 1.000.000 sarà erogato per la indennità di frequenza a ciascun allievo e lire un milione sarà a disposizione della università per lo svolgimento dei due corsi, da ripartirsi, per i motivi sopra esposti, quanto a lire 800.000 per il corso di formazione e quanto a lire 200.000 per quello di perfezionamento.

Stando così le cose il Governo propone di aggiungere, dopo l'articolo 2, il seguente:

ART. ...

« Il quarto comma dell'articolo 59 della legge 9 maggio 1975, n. 153, è sostituito dal seguente:

Alle università, che sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 51 svolgono le attività previste dall'articolo 2, lettera *b*), della direttiva n. 161 del 17 aprile 1972 del Consiglio delle Comunità europee, sono concessi contributi fino all'ammontare di lire 2 milioni per ogni consulente partecipante ai corsi di formazione e di perfezionamento, sulla base di programmi annuali di attività preventivamente approvati. Di detto importo sono destinate lire 1 milione ai premi di frequenza di cui ai successivi quinto e ottavo comma, lire 800.000 per le spese di organizzazione e di svolgimento del corso di formazione (docenze, elaborazione e acquisto materiale didattico, tirocini, ecc.) e lire 200.000 per lo svolgimento del corso di perfezionamento ».

BAMBI. Poiché una delegazione della nostra Commissione la prossima settimana dovrà recarsi a Bruxelles per incontrarsi con alcuni rappresentanti della CEE, per la completezza e la serietà dei nostri lavori credo sia opportuno attendere i risultati di questi incontri prima di continuare l'esame del disegno di legge.

GIANNINI. Il gruppo comunista non ha difficoltà nel ritardare la discussione del disegno di legge proprio in vista degli incontri che avverranno la settimana prossima a Bruxelles e che saranno utili per acquisire elementi di conoscenza, di disponibilità e di orientamento della Comunità in merito a questo specifico problema e soprattutto nella considerazione che sarà possibile presentare un ordine del giorno che impegni tutte le forze politiche presenti nella nostra Commissione a dare un maggiore peso alle nostre deliberazioni.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, l'emendamento del Governo s'intende approvato in linea di massima ai fini della trasmissione per il parere alla V Commissione bilancio.

(*Così rimane stabilito*).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE VICARIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. TEODOSIO ZOTTA.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO